COMUNE DI CERMENATE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

(D.Lgs. 15 NOVEMBRE 1993 N. 507)

TITOLO I - **NORME GENERALI**

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

TITOLO II - ELEMENTI DEL TRIBUTO

ART. 2 ZONE DI APPLICAZIONE

ART. 3 PRESUPPOSTO DELLA TASSA

ART. 4 LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI ALLA TASSA

ART. 5 SOGGETTI PASSIVI

ART. 6 LOCALI IN MULTIPROPRIETÀ

ART. 7 LOCALI TASSABILI

ART. 8 AREE TASSABILI

ART. 9 LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

TITOLO III - **TARIFFAZIONE**

ART. 10 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

ART. 11 ESENZIONI

ART. 12 RIDUZIONE DI TARIFFA PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

ART. 13 RIDUZIONI INDIVIDUALI

ART. 14 COPERTURA DELLE ESENZIONI E RIDUZIONI

ART. 15 RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO

ART. 16 RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO

ART. 17 GETTITO DEL TRIBUTO

ART. 18 TARIFFAZIONE

ART. 19 CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA RELATIVA AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFUTI SOLIDI URBANI INTERNI

ART. 20 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA

ART. 21 QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE
ART. 22 TARIFFE
ART. 23 UNITA' IMMOBILIARI AD USO PROMISCUO
ART. 24 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

TITOLO IV - DENUNCE - ABBUONI

ART. 25 DENUNCE
ART. 26 DENUNCIA DI VARIAZIONE
ART. 27 MODALITÀ DEI RIMBORSI

TITOLO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

ART. 28 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
ART. 29 MODALITA' DI RISCOSSIONE DELLA TASSA
ART. 30 SANZIONI E INTERESSI

TITOLO VI - NORME FINALI

ART. 31 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

TITOLO I - NORME GENERALI

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Cermenate della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel capo III del D.L. 15 novembre 1993, n. 507, di seguito indicato "decreto 507".

TITOLO II - ELEMENTI DEL TRIBUTO

ART. 2 - ZONE DI APPLICAZIONE

L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani individuati dagli artt. 3 e 4 del "Regolamento per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni ed assimilati".

Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 3, comma 3,rispettose del limite del 40% della tariffa intera previsto dall'art. 59, comma 2, del decreto 507.

ART. 3 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi dell'art. 2.

Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

Nelle zone di cui all'art. 2 comma 2, nella quale non è effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita.

Distanza del contenitore più vicino superiore a 150 mt : **Riduzione del 60 %**

Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi artt.13 e 16 è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, ne! limite massimo complessivo del 60% della tariffa ordinaria.

ART. 4 - LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI ALLA TASSA

Non sono assoggettabili alla tassa i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti; presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza di persone;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a 1,50 m. nel quale non sia possibile la permanenza;

c) la parte di impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano in aree scoperte che in locali;

d) unità immobiliari privi di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);

e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

f) le aree scoperte di pertinenza di civili abitazioni.

Sono altresì esclusi dalla tassa:

a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa .comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;

b) i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.

Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, residui di lavorazione o recupero dei quali sono tenuti a provvedere a proprie cure e spese i produttori stessi in base alle vigenti leggi.

Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano i rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui al precedente comma, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ridotta delle seguenti percentuali in relazione alla categoria di appartenenza:

Attività	Riduzione
Auto carrozzerie, autofficine per riparazione veicoli, gommisti, elettrauto, distributori di carburante, autolavaggi	30%
Falegnamerie e lavorazioni del legno	30%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	30%
Studi dentistici, odontotecnici e radiologi, laboratori di analisi	20%
Tipografie - stamperie - incisioni, vetrerie, serigrafie	20%
Altre attività diverse dalle precedenti	20%

(n.b.= il sistema di detassazione parziale ha natura convenzionale e non è basato su dati effettivi)

La detassazione di cui al precedente comma viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici e nocivi o sul recupero dei residui di lavorazione.

ART. 5 SOGGETTI PASSIVI

La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte da cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente comune.

ART. 6 - LOCALI IN MULTIPROPRIETÀ

Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed aree in uso esclusivo.

Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'ufficio tributario del comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

ART. 7 - LOCALI TASSABILI

Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, o rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi.

Sono in ogni caso da considerare tassabili le superfici utili di:

a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse stalle fienili e le serre a terra;

b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;

c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;

d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco e da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese superfici all'aperto utilizzate direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;

e) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;

f) tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alla sosta del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché delle stazioni di qualsiasi genere;

g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o al deposito di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi magazzini, ecc.;

h) tutti i vani principali accessori e pertinenze nonché superfici all'aperto destinate alla sosta del pubblico, degli impianti sportivi coperti escluso le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

ART. 8 - AREE TASSABILI

Si considerano aree tassabili:

a) tutte le superfici scoperte a qualsiasi uso adibite diverse da quelle di cui alla seguente lettera b);

b) le superfici scoperte o parzialmente coperte che costituiscono pertinenza o accessorio del locale od area assoggettata a tassa;

c) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

d) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburante e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi ai servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

e) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;

f) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali., se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni o assimilabili.

ART.9 - LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

La tassa è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso

l locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento.

I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

TITOLO III - TARIFFAZIONE

ART.10 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.

In caso di mancata o ritardata denuncia, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

- quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;

- in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

ART.11 ESENZIONI

Sono esenti dal tributo:

a) gli edifici e le aree adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto.

b) locali e aree utilizzate dal Comune per pubblici servizi.

ART.12 - RIDUZIONE DI TARIFFA PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

Le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:

a) abitazione con unico occupante **RIDUZIONE DEL 10%**

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato salvo accertamento del comune

RIDUZIONE DEL 10%

c) abitazioni di utente che, nelle condizioni della precedente lett, b) risieda o dimori all'estero per più di 6 mesi all'anno

RIDUZIONE DEL 10%

d) parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'agricoltore **NESSUNA RIDUZIONE**

e) abitazione con unico occupante di età superiore a 65 anni **RIDUZIONE DEL 30%**

La riduzione della tariffa viene applicata a seguito di richiesta del contribuente e previa verifica dei requisiti richiesti.

Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

L'ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

ART.13 - RIDUZIONI INDIVIDUALI

La tassa è ridotta individualmente nei seguenti casi:

a) utente che abbia posto in atto interventi tecnici- organizzativi con effetti accertati di una minore produzione dei rifiuti o che agevoli lo smaltimento degli stessi **RIDUZIONE FINO AL 40%**

b) utente che consegni in via ordinaria rilevanti quantità di rifiuti suscettibili di determinare entrate all'Ente gestore derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti stessi **RIDUZIONE FINO AL 20%**

La percentuale delle riduzioni di cui al comma precedente è stabilita, caso per caso, con deliberazione della Giunta Comunale.

ART.14 - COPERTURA DELLE ESENZIONI E RIDUZIONI

Nel bilancio preventivo è individuato, nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e riduzioni di cui ai precederai articoli 13 e14.

ART.15 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO

Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 2 comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel "Regolamento comunale per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni ed assimilabili" nella zona ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto, sino alla regolarizzazione del servizio, ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio Tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

Il responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio di raccolta dei rifiuti che rilascia ricevuta sull'originale.

Il responsabile del servizio di raccolta dei rifiuti comunica all'Ufficio Tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'anno impedita.

ART.16 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.

Qualora il mancato svolgimento de! servizio di raccolta si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone ed all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.

L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2, ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% dì quanto dovuto per il periodo considerato.

ART.17 - GETTITO DEL TRIBUTO

La tariffa della tassa è determinata in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, commi 2 e 4, e 67, comma 3, del decreto 507.

Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo (70% per i comuni in condizione di squilibrio di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) del D.L. 30 dicembre 1992, n. 504; 100% per gli enti che hanno dichiarato il dissesto, sino ai 10 anni successivi alla data di approvazione ministeriale del piano di risanamento finanziario).

ART. 18 - TARIFFAZIONE

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali e nelle aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.

il Consiglio comunale determina:

a) le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nell'art. 68, comma 2, del decreto 507 ed all'esigenza di disporre di categorie ed

eventualmente di sottocategorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medésima misura tariffaria;

b) le modalità di applicazione dei parametri di cui al precedente comma 2;

e) le nuove tariffe derivanti dall'utilizzo dei parametri, per ciascuna categoria o sottocategoria individuate in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali e delle aree in esse comprese.

ART. 19 - CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA RELATIVA AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Le tariffe della tassa relativa al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, sono determinate moltiplicando il costo unitario di smaltimento per ogni chilogrammo di rifiuti per la quantità media annua di produzione di rifiuti stimata per unità di superficie imponibile.

II predetto costo unitario è dato dal rapporto tra l'importo del costo del servizio di smaltimento da coprire con la tassa e la quantità annua complessiva dei rifiuti desunta, quest'ultima, dalla somma dei prodotti delle quantità di produzione di rifiuti per ogni unità di superficie imponibile per le superfici imponibili accertate.

Sono pertanto determinate le seguenti categorie e sottocategorie di locali ed aree ai fini della applicazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni con effetto dal 1.1.1996, e sono altresì determinate, in sede di prima applicazione e fino alla attuazione del successivo art. 21/bis, per ciascuna categoria o sottocategoria, la quantità presunta di rifiuti prodotti per unità di superficie imponibile (coefficiente di produttività specifica qn):

CATEGORIA 1

Locali adibiti ad abitazione per nuclei familiari, collettività e convivenze ed esercizi alberghieri per la parte non destinata a ristorazione pubblica: qn = kg 6,80/mq/anno

CATEGORIA 2

Associazioni politiche, sportive, culturali, sindacali, religiose, scuole private e pubbliche, palestre private: qn = kg 4,00/mq/anno

CATEGORIA 3

Locali ad uso di produzione industriale o artigianale così suddivisi:

3/A: produzione, lavorazione, trasformazione di metalli e non metalli in genere; carta, cartone e materiale cellulosico in genere compreso operazioni di stampa; parrucchieri, barbieri, estetisti e simili

qn = Kg 12/mq/anno

3/B: produzione , lavorazione, trasformazione di gomme e materie plastiche in genere; tessuti, fibre, e pelli compreso operazioni di stampa; elettricisti, idraulici, elettrotecnici, tinteggiatori, imbianchini, tappezzieri: qn = Kg 16/mq/anno

3/C: produzione, lavorazione, trasformazione di legname, sugheri, e paglie in genere; lapidei, cementizi inerti e ceramici in genere e tutto quello non compreso nelle precedenti sottocategorie:

qn = Kg 7/mq/anno

3/D: depositi e autorimesse di attività di autotrasporto qn = kg 5/mq/anno

CATEGORIA 4

Locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio così suddivisi:

NON ALIMENTARI

4/A: fioristi qn = Kg 40/mq/arino

4/B: abbigliamento, cucito, mercerie, tessuti, tappeti, cappelli, cartolerie, edicole, copisterie, librerie, giocattoli, tabaccherie, colorifici, cornici, fotocine, strumenti musicali, dischi, fai da te, farmacie, articoli sanitari, erboristerie: qn = Kg 13/mq/anno

4/C: pelliccerie, calzature, pelletterie, articoli sportivi, casalinghi, ferramenta, elettrodomestici, ceramiche e porcellane, oreficerie, ottici, profumerie, mobili, arredamento, lampade e lampadari e quelli non compresi nelle precedenti sottocategorie: qn = Kg 12/mq/anno

4/D: vendita di generi misti con superficie superiore a mq. 1500 qn = Kg. 9/mq/anno

ALIMENTARI

4/E: ortofrutticoli (ingrosso o dettaglio) qn = Kg 70/mq/anno

4/F: ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, gastronomie: qn - Kg 60/mq/anno

4/G: drogherie, panifici, pasticcerie, pollerie, macellerie, salumerie e quelli non compresi nelle precedenti sottocategorie: qn = Kg 29/mq/anno

4/H: Bar, gelaterie, latterie, birrerie, pubs: qn = Kg 40/mq/anno

4/I: Commercio all'ingrosso: qn = Kg 5/mq/anno

4/L Mense qn = kg. 45/mq/anno

4/M: Supermercati con superficie di vendita superiore a mq. 150 qn= kg.50/mq/anno

CATEGORIA 5 :

Locali adibiti a servizi pubblici o privati così suddivisi:

5/A: Ambulatori medici, studi dentistici e radiologici: qn = Kg 12/mq/anno

5/B: Distributori di carburante: qn = Kg 8/mq/anno

5/C: Uffici pubblici o privati, banche, assicurazioni, studi professionali non medici, cinema e tutto quanto non compreso nelle precedenti sottocategorie: qn = Kg 6/mq/anno

Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali ed alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa, sono definite le seguenti grandezze:

- Coefficiente di produttività specifica: **qn**

Per coefficiente di produttività specifica **qn** si intende la produzione media dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati espressa in Kg/mq/anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti.

- Coefficiente medio di produttività specifica: **qm**

Per coefficiente medio di produttività specifica **qm** si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati annualmente consegnati al pubblico servizio ed il totale delle superfici dei locali iscritte nei ruoli della tassa.

- Indice di produttività specifica: In

Per indice di produttività specifica In proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica ed il coefficiente medio di produttività specifica.

- Costo convenzionale complessivo del servizio: C

Per costo convenzionale complessivo C si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del Decreto legislativo n 507/1993, al netto delle deduzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo ed il numero, compreso tra 0,5 ed 1,0, che esprime il grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente all'atto dell'approvazione delle tariffe unitarie della tassa da far valere dall'anno successivo.

Il costo convenzionale del servizio coincide col gettito previsto della tassa RSU.

- Tariffa media convenzionale: Tm

Per tariffa media convenzionale Tm si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio e la superficie totale St dei locali iscritti nei ruoli della tassa secondo la formula seguente:

$$Tm = C/St$$

- Coefficiente di qualità : Kn

Per coefficiente di qualità Kn si intende un coefficiente moltiplicatore rappresentato da un numero puro compreso tra 0,8 ed 1,2, da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna categoria, al fine di tenere conto oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media, etc.) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse categorie significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.

Nella assegnazione del valore attribuito, per ciascuna categoria, al coefficiente Kn, si tiene conto del maggiore o minor grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento - nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo - del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

Sino alla sua determinazione ai sensi del presente comma, il coefficiente Kn è convenzionalmente fissato in misura pari a 1,0.

ART 20 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA

I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuate su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, da eseguirsi con frequenza almeno decennale, sotto il controllo del Comune, dal soggetto gestore del pubblico servizio o da altro soggetto incaricato.

In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:

- quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della caratterizzazione del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio-economico;

- quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati, di bibliografia, sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici medi pubblicati da organi presso uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali o da altri Enti o istituti pubblici di ricerca.

ART 21 - QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE

Le tariffe unitarie, espresse in euro/metro quadro, per ciascuna delle categorie individuate dal precedente articolo 21, vengono determinate con la seguente formula:

$$Tn=Kn \times In \times Tm$$

2 Ai fini della annuale revisione delle tariffe, si procede nei seguenti termini:

a) Rideterminazione annuale della tariffa media Tm, sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;

b) Ridefinizione periodica, con frequenza almeno decennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al precedente articolo 21/bis;

c) Revisione occasionale dei coefficienti di qualità, sia relativamente all'intervallo tra i valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna categoria, da effettuarsi quando si introducano innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento, ovvero in seguito ad approfondimento delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario, che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.

ART. 22 - TARIFFE

Le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate secondo il rapporto di copertura del costo prescelto con i criteri previsti dall'art. 65 del Decreto Legislativo n°507/93.

La Giunta comunale delibera, nel termine fissato dalla legge, le tariffe della tassa da applicarsi per l'anno successivo sulla base dei criteri e con le modalità indicate negli articoli precedenti.

A tal fine il gestore del servizio, tramite il competente ufficio comunale responsabile del servizio stesso, ha l'obbligo di comunicare all'amministrazione l'ammontare dei costi previsti per l'anno

successivo, avuto riguardo alle prevedibili entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti.

Qualora, nel termine di cui al secondo comma, non venga adottata la nuova tariffa, si intende prorogata quella vigente per l'anno in corso.

La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa, entro 30 giorni alla direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze, che può formulare eventuali rilievi di legittimità; in caso di rilievi formulati oltre il termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

ART. 23 - UNITA' IMMOBILIARI AD USO PROMISCUO

Allorché nelle unità immobiliari adibite ad abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta, per la superficie utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

ART. 24 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

La tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni è dovuta dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono in modo non ricorrente e per una durata superiore ad una giornata e, comunque, inferiore a 183 giorni di un anno solare, locali od arre pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio.

In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 20%.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed in quella che sarà determinata ai sensi del precedente art. 21, è utilizzata per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.

Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del presente art. 26, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto.

Nel caso di occupazioni permanenti, la tassa giornaliera viene calcolata dall’ufficio competente entro i primi mesi dell’anno successivo a quello di avvenuta occupazione. Il contribuente provvederà al versamento della quota di competenza entro la data di scadenza fissata nell’avviso di pagamento.

TITOLO IV - DENUNCE-ABBUONI

ART. 25 - DENUNCE

La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune, è redatta sugli appositi moduli predisposti dal comune e deve essere presentata dal contribuente, direttamente o a mezzo raccomandata postale, all'Ufficio Tributi del comune entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

Per le denunce presentate a mezzo raccomandata, vale la data di spedizione.

Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciale a provvedere ai sensi dei commi precedenti.

Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio Tributi del comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi.

ART. 26 - DENUNCIA DI VARIAZIONE

La denuncia di cui all'art. 27, comma 1, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità.

In caso contrario il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 27, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti artt.13,14 e 15.

ART. 27 - MODALITÀ DEI RIMBORSI

I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti agli artt. 17 e 18 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo.

La riduzione opera, fino alla concorrenza de! relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato direttamente a! contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

TITOLO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

ART. 28 - IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e dei presente regolamento è preposto un funzionario che provvede alla comunicazione del nominativo al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, entro 60 giorni dalla nomina.

A tale funzione sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi

ART.29 - MODALITA' DI RISCOSSIONE DELLA TASSA

L'imposta deve essere pagata secondo le seguenti modalità:

a) Qualora il servizio di riscossione della tassa sia affidato a terzi: mediante versamento diretto alla società affidataria del servizio, con le modalità dalla stessa stabilite;

b) Qualora il servizio sia gestito in economia:

1) mediante versamento conto corrente postale appositamente individuato

oppure

2) mediante versamento sul conto di tesoreria comunale

oppure

3) mediante delega di versamento modello F24.

Non si procede al versamento qualora la tassa dovuta sia inferiore a Euro 12,00.

ART.30 - SANZIONI E INTERESSI

Per le violazioni alle disposizioni del legge e del presente regolamento si applicano le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993.

Nel caso di omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione:

a) del 100% della tassa o maggiore tassa dovuta qualora l' ammontare complessivo della tassa dovuta sia uguale o inferiore € 1.000,00;

b) del 150% della tassa o maggiore tassa dovuta qualora l'ammontare complessivo della tassa omessa sia superiore a 1.000,00 e non superi € 2.000,00;

c) del 200% della tassa o maggiore tassa dovuta qualora l'ammontare complessivo della tassa omessa sia superiore a € 2.000,00.

d) Del 100% della tassa o maggiore tassa dovuta, di qualsiasi ammontare, qualora il contribuente, pur essendo stato formalmente sollecitato dall'ufficio, non abbia provveduto a presentare la denuncia ai fini dell'applicazione della tassa.

Ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 507/93 la sanzione, come sopra calcolata, non può essere inferiore a euro 51,65 ed è ridotta alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche ed integrazioni se, entro il termine per ricorrere alle commissione tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento

Si applica la sanzione pecuniaria di euro 52,00 in caso di mancata risposta alla prima richiesta dell'ufficio e la sanzione di euro 100,00 in caso di mancata risposta a solleciti da parte dell'ufficio comunale.

La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

TITOLO VI - NORME FINALI

ART. 31 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge n. 241/90, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.